

to economico stabilito dagli art. 48, 49 e 51
del vigente Regolamento Interno relativi-
vamente al licenziamento degli impiega-
ti per riduzione di personale, sempre che
tale liquidazione risulti, per l'esonerato,
più favorevole di quella che deriverebbe
dall'applicazione dell'art. 10 della Legge
sul contratto d'impiego privato.

Roma, 9 luglio 1931. TS -

Il Regio Commissario

Quinn